



19 NOV 2010

Direzione Regionale del Veneto

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

R



L-3

13580288953-6

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Prot. n. 907-35815/2010

OGGETTO: Rimborsi spese e premi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche; adempimenti fiscali

Interpello 907-571/2010-ART.11. legge 27 luglio 2000, n. 212.

Istanza presentata il

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 67 comma 1-lett. m) del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante sig.ra . in qualità di rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica " , dopo aver premesso che quest'ultima è stata regolarmente costituita con scrittura privata registrata ed iscritta ad un ente di promozione sportiva ed al registro delle società ed associazioni sportive del Coni, riferisce che: "La scrivente associazione sportiva dilettantistica , svolge attività sportiva nell'ambito del gioco del burraco. . organizza dei tornei rivolti ai propri iscritti

ed anche dei tornei rivolti agli iscritti all'organizzazione nazionale alla quale l'associazione aderisce. Durante questi tornei, agli arbitri che intervengono per dirigerli, vengono attribuiti dei rimborsi spese forfettari, mentre ai primi classificati dei tornei vengono attribuiti dei premi in denaro.

In entrambi i casi, i compensi rientrano nella previsione dell'art. 25, c. 1, della L. 133/99, all'atto del pagamento, viene richiesto ai percipienti di rilasciare un'autocertificazione in cui gli stessi dichiarano l'ammontare dei compensi della stessa natura percepiti nell'anno da altri soggetti."

In merito agli adempimenti connessi alla corresponsione di questi premi e rimborsi spese forfettari, l'istante chiede se sia obbligata alla predisposizione ed invio del modello 770 semplificato. Il dubbio dell'istante nasce dal fatto che ritiene la presentazione del modello 770 un adempimento per il quale "alle associazioni sportive dilettantistiche si applicherebbe una sorta di semplificazione normativa che ne prevede l'esonero", mentre sarebbe dovuta comunque "in presenza di premi/rimborsi al di sotto della franchigia dei Euro 7.500,00."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante propone la seguente soluzione interpretativa: "L'associazione all'atto del pagamento si fa rilasciare dai percipienti un'autocertificazione in cui gli stessi dichiarano l'ammontare dei compensi della stessa natura già percepiti nell'anno da altri soggetti, al fine di verificare il superamento del limite dei Euro 7.500,00 o dei Euro 28.158,28 oltre i quali scatta obbligatoriamente l'obbligo di trattenere una ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto. L'associazione rilascia entro il 28 febbraio una certificazione a ciascun percipiente in cui attesta l'ammontare corrisposto anche se inferiore a Euro 7.500,00. L'associazione predispose ed invia entro il 31 luglio il modello 770 semplificato in cui indica per ciascun percipiente l'ammontare corrisposto

anche se inferiore a Euro 7.500,00."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si condivide la soluzione interpretativa proposta dall'istante. L'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati *"nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"*. Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall'art. 69, comma 2, del T.U.I.R., e dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L'art. 69, co. 2, dispone infatti che *"le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500,00 euro"*.

Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l'espressione *"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"* il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento *"i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico"*.

In particolare la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri), ed il regolare svolgimento.

Nella fattispecie in esame, l'istante riferisce che in occasione di tornei sportivi dilettantistici appositamente organizzati, aventi ad oggetto il gioco del burraco, corrisponde agli arbitri che intervengono a dirigerli dei rimborsi spesa forfettari e ai primi classificati attribuisce premi in denaro.

Per poter, quindi, fruire del disposto del succitato articolo 67, lett. m) del TUIR è necessario il concorso di due requisiti uno soggettivo riguardante i soggetti come sopra individuati, che percepiscono i compensi per un'attività funzionale alla concreta realizzazione della manifestazione sportiva ed uno oggettivo collegato al carattere dilettantistico dell'evento. Pertanto, i compensi corrisposti dall'istante in qualità di associazione sportiva dilettantistica possono essere assoggettati alla disciplina agevolativa in esame quando il torneo non possa essere realizzato senza la presenza di arbitri ed atleti dilettanti e quando il torneo non sia una gara professionistica.

In base a quanto disposto dall'art. 25, L. 13/05/1999, n. 133, l'associazione sportiva dilettantistica non assoggetta i compensi erogati per queste prestazioni ad alcuna trattenuta IRPEF fino all'importo di Euro 7.500,00. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta IRPEF pari all'aliquota del primo scaglione maggiorata delle addizionali all'Irpef. Tale ritenuta si effettua a titolo d'imposta definitiva se la somma corrisposta è compresa tra Euro 7.501,00 e 28.158,28, invece a titolo d'acconto per importi superiori ad Euro 28.158,28.

La circolare 21/12/1999, n. 247/e al punto 1.14., in tema di associazioni sportive dilettantistiche chiarisce che *"Le società sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti. I soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare un'apposita certificazione ai percipienti."*

Tanto premesso, si conferma che gli atleti che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare

complessivo delle somme percepite, in modo che le stesse possano verificare se debba essere effettuata la ritenuta IRPEF e la determinazione del relativo importo.

In tema di adempimenti fiscali da rispettare da parte dell'istante, si conferma l'obbligo di presentare il modello 770 quando l'associazione abbia corrisposto in un periodo d'imposta tali tipologie di somme nell'esercizio diretto dell'attività sportiva, assumendo conseguentemente la veste di sostituto d'imposta. L'istante deve pertanto rilasciare ai destinatari delle somme, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti, una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate e deve inoltre predisporre e trasmettere in via telematica nei termini previsti all'agenzia delle entrate, il modello 770, semplificato e/o ordinario a seconda delle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno. Le istruzioni al modello 770/2010 semplificato a pagina 53 individuano alla lettera N, punto 18, quali tipologie di somme da dichiarare le indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Al successivo punto 21, in relazione alle stesse somme, le istruzioni specificano che devono essere ricomprese nell'importo da esporre anche quelle che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art.69, comma 2, del TUIR), da riportare poi al successivo punto 23. Le stesse modalità di dichiarazione devono essere rispettate anche quando le erogazioni di compensi hanno un ammontare inferiore ad euro 7.500,00.

Si rinvia infine alla Guida "*Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica Marzo 2007*" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, per un'esposizione generale degli adempimenti in capo a queste associazioni. Tutti i documenti citati nella presente risposta sono reperibili consultando il sito www.agenziaentrate.it.

IL CAPO UFFICIO DELEGATO

Cristina Berth
